Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 giugno 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1965, n. 616.

Modificazione dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, è elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilità.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, il *Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. 617.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, che reca modificazioni al regolamento per il concorso in Magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità di modificare alcune norme del regolamento per il concorso di ammissione in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28;

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 17 luglio 1964;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art. 8 la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.

Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte siano più di trecento, il presidente, sentiti i commissari, può formare tre Sottocommissioni, ciascuna delle quali deve essere composta da non meno di tre commissari, assistiti da un segretario. La Sottocommissione è presieduta dal presidente o dal commissario più anziano. I temi relativi ad una materia o gruppo di materie devono essere tutti esaminati collegialmente dalla stessa Sottocommissione.

Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.

La Commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.

Nel caso che la Commissione sia divisa in Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni Sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma.

Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.

Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.

Se la Commissione è divisa in Sottocommissioni, le deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla Commissione plenaria. Questa inoltre delibera definitivamente sulla idoneità o non idoneità di un candidato, quando la deliberazione della Sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda la deliberazione plenaria ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo, quinto ed ottavo comma, si applicano anche egli esami per la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e si applicherà anche ai concorsi per la nomina ad uditore giudiziario e agli esami per la nomina ad aggiunto giudiziario indetti prima della sua entrata in vigore e le cui prove scritte saranno effettuate in epoca successiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 182. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965.

Conferimento di diplomi a benemeriti della pubblica finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1964, che determina il contingente di diplomi di benemerenza da conferirsi per l'anno 1964, in applicazione degli articoli 1 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, sopra riferito;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il diploma di benemerenza di prima classe della pubblica finanza, con relativa medaglia d'oro, al Corpo ed ai signori sottoindicati:

1. Corpo della Guardia di finanza;
2. Cosciani prof. Cesare, professore ordinario di Università;
3. D'Albergo prof. Ernesto, professore ordinario di Università;
4. Ingrosso prof. Gustavo, professore emerito di Università;
5. Medici on. prof. Giuseppe, già vice presidente della Commissione censuaria centrale.

Art. 2.

E' conferito il diploma di benemerenza di seconda classe della pubblica finanza, con relativa medaglia d'argento, ai signori sottoindicati:

1. Altobelli dott. Francesco Paolo, presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
2. Armani Armando, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
3. Barba dott. Vincenzo, intendente di finanza a riposo;
4. Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico dei monopoli di Stato a riposo;
5. Castana dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero delle finanze a riposo;
6. Chiarini avv. Carlo Alberto, presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
7. Di Lorenzo dott. Mario, già ispettore generale delle dogane e imposte indirette (alla memoria);
8. Giannangeli dott. Angelo, già intendente di finanza, consigliere della Corte dei conti;
9. Grillo dott. Rosario, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
10. Marcato dott. Antonio, intendente di finanza a riposo;
11. Palma dott. Erminio, ispettore generale del Ministero delle finanze a riposo;
12. Polimeni dott. Italo, già ispettore generale del Ministero delle finanze (alla memoria);
13. Ricciardi dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
14. Scorza gen. di div. Arcangelo, del Corpo della Guardia di finanza;
15. Stallone dott. Settimio, presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

Art. 3.

E' conferito il diploma di benemerenza di terza classe della pubblica finanza, con relativa medaglia di bronzo, ai signori sottoindicati:

1. Adamo Mauro, direttore di prima classe delle imposte dirette a riposo;
2. Aloia col. Rodolfo, del Corpo della Guardia di finanza, in ausiliaria;
3. Bianco Alessandro, ispettore generale delle dogane e imposte indirette a riposo;
4. Bongioanni col. Giuseppe, del Corpo della Guardia di finanza, in ausiliaria;
5. Caldi geom. Primo, geometra capo del catasto e dei Servizi tecnici erariali a riposo;
6. Cassin rag. Giovanni, revisore capo dei monopoli di Stato a riposo;
7. Cazzato Salvatore, perito capo dei monopoli di Stato a riposo;
8. Chiocca dott. Antonio, direttore di prima classe delle imposte dirette a riposo;

9. Correnti dott. Antonino, ispettore superiore per i Servizi della finanza locale a riposo;
10. Crocetta geom. Giovanni, revisore capo dei monopoli di Stato a riposo;
11. Cataia Angelo, direttore di prima classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
12. De Clemente Mario, già direttore di prima classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (alla memoria);
13. Del Bon Ciro Lorenzo, perito capo dei monopoli di Stato a riposo;
14. De Leoni rag. Luigi, ispettore superiore per i Servizi della finanza locale a riposo;
15. De Liguoro dott. ing. Mario, ingegnere capo del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
16. Ercoli Mario, direttore di prima classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
17. Falco Giovanni, ispettore generale delle dogane e imposte indirette a riposo;
18. Federspil avv. Carlo, presidente di Commissione censuaria provinciale;
19. Ferrari avv. Mario, membro di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
20. Fusco Vincenzo, direttore di prima classe delle imposte dirette a riposo;
21. Gaita col. Aldecaro, del Corpo della Guardia di finanza, in ausiliaria;
22. Ganci dott. ing. Nunzio, ispettore generale delle imposte di fabbricazione a riposo;
23. Germano dott. Pietro, ispettore capo delle imposte dirette a riposo;
24. Giacomelli dott. Giuseppe, presidente di Commissione censuaria provinciale;
25. Giallombardo Orazio, direttore di prima classe delle imposte dirette a riposo;
26. Iannotti Manlio, perito capo dei monopoli di Stato a riposo;
27. Kibel col. Alessandro, del Corpo della Guardia di finanza, in ausiliaria;
28. Lazzari Michele, perito capo dei Monopoli di Stato a riposo;
29. Malanga geom. Pasquale, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
30. Mancini avv. Luciano, presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
31. Margiotta col. Guido, del Corpo della Guardia di finanza, in ausiliaria;
32. Mazza dott. Ottavio, ispettore capo delle imposte dirette a riposo;
33. Menè Giovanni, direttore di prima classe delle imposte dirette a riposo;
34. Mezzanares dott. ing. Arturo, ingegnere capo delle imposte di fabbricazione a riposo;
35. Neri Giovanni, revisore capo dei monopoli di Stato a riposo;
36. Neri dott. Vittorio, ispettore generale delle dogane e imposte indirette a riposo;
37. Pennisi Antonino, direttore di prima classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
38. Piccione Paolo, già ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (alla memoria);
39. Priorini Alfonso, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a riposo;
40. Reglieri geom. Vincenzo, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
41. Rende dott. Francesco, presidente di Commissione censuaria provinciale;
42. Ricca geom. Antonino, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
43. Rosso dott. Giuseppe Pietro, ispettore capo delle imposte dirette a riposo;
44. Rotundo col. Pietro, del Corpo della Guardia di finanza, in ausiliaria;
45. Scavalli Veccia rag. Tullio, già revisore capo dei monopoli di Stato (alla memoria);
46. Sigona geom. Giovanni, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
47. Superina Renato, revisore capo dei monopoli di Stato a riposo;
48. Tegoni dott. Giuseppe, membro di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
49. Vaccaroni avv. Vittorio, membro di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
50. Zarbo dott. Angelo, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

TREMELLONI

(4243)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Boschetto » nel comune di Sant'Eufemia a Maiella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Boschetto » nel comune di Sant'Eufemia a Maiella;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescriti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sant'Eufemia a Maiella;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso le predette proposte di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè di natura rocciosa, situata a monte di una piccola collina, ricca di alberi di querce costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, offrendo inoltre numerosi punti di vista e belvedere dai quali si può godere lo spettacolo di quella bellezza nonchè una visione stupenda di tutta la zona circostante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sant'Eufemia a Maiella, denominata « Boschetto » ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« dall'asse della strada provinciale da Caramanico a Sant'Eufemia sino all'intersezione con l'asse della strada di accesso che scorre ad est della collina, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con i limiti dell'allegato contraddistinto dalla maiuscola *B* nel foglio catastale n. 4 aggiornato all'anno 1945, indi il limite stesso sino all'intersezione dell'asse della provinciale Caramanico-Sant'Eufemia sopracitata ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La Soprintendenza ai monumenti di L'Aquila curerà che il comune di Sant'Eufemia a Maiella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 maggio 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Seduta del giorno 26 *aprile* 1962 - *Verbale n.* 7

Oggi ventisei aprile millenovecentosessantadue, presso la sala della Giunta dell'Amministrazione provinciale di Pescara, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, paesistiche e panoramiche, per discutere il seguente Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) CITTÀ DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA: Tutela zona denominata « Boschetto »;

(*Omissis*).

Alle ore 10,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Esaurita la discussione in merito al 3) punto dell'ordine del giorno, la Commissione passa a trattare il 4) punto avente per oggetto: « Città di Sant'Eufemia a Maiella: Tutela zona denominata « Boschetto ».

In merito al predetto 4) punto dell'ordine del giorno, la Commissione, udita la seguente proposta del Soprintendente ai monumenti e gallerie degli Abruzzi e Molise:

Città di Sant'Eufemia a Maiella. Tutela della zona denominata Boschetto:

La località denominata Boschetto è di natura rocciosa con alberi di querce ed è situata a monte di una piccola collina. Si ha per questo una visione stupenda di tutta la zona circostante, e costituisce così un punto di belvedere accessibile al pubblico; pertanto, per analoga proposta del sindaco Ceresano Luciano, chiedo alla Commissione che la zona denominata Boschetto come appresso delimitata venga proposta per la tutela di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Zona compresa:

dall'asse della strada provinciale di Caramanico a Santa Eufemia sino all'intersezione con l'asse della strada di accesso che corre ad est della collina, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con i limiti dell'allegato contraddistinto dalla maiuscola *B* nel foglio catastale n. 4 aggiornato all'anno 1945, indi il limite stesso sino all'intersezione dell'asse della provinciale Caramanico-Sant'Eufemia sopracitata.

e dopo breve discussione alla quale intervengono alcuni membri, stabilisce di approvare integralmente la proposta del predetto soprintendente; ovvero stabilisce di tutelare le zone del comune di Sant'Eufemia a Maiella sopra specificate.

La proposta risulta accolta all'unanimità dalla Commissione.

Il presidente avv. Raffaele Fusilli, approvata l'ultima votazione ed esaminata la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 13 dichiara sciolta la seduta.

Il presidente: FUSILLI

Il segretario: MATTIONI

(4176)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intorno al capoluogo di Compiano (Parma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 gennaio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona intorno al capoluogo di Compiano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Compiano (Parma);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del predetto Comune;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con la caratteristica bellezza

della sua vegetazione e della sua conformazione orografica, unitamente all'abitato stesso di Compiano, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, offrendo inoltre un belvedere sulla magnifica campagna circostante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Compiano, delimitata a nord dal rio Bertoli, a sud dal rio delle Grane, a ponente dalla strada Borgotaro-Bedonia, a levante da una linea parallela alla strada Borgotaro-Bedonia e distante 400 metri dal castello di Compiano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Compiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 maggio 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Parma

Seduta del 12 gennaio 1962

(*Omissis*).

COMPIANO. Zona intorno al capoluogo.

Si passa ora a considerare il secondo ed ultimo argomento all'ordine del giorno, riguardante il vincolo della zona intorno a Compiano.

E' assente, benchè regolarmente invitato il sindaco di Compiano.

Dopo breve discussione la Commissione all'unanimità decide che:

La zona intorno al nucleo urbano di Compiano, con la caratteristica bellezza della sua vegetazione e della sua conformazione orografica, nonchè l'abitato stesso di Compiano, considerato come belvedere sulla magnifica campagna circostante, costituiscono un complesso avente rilevante carattere di bellezza naturale e pertanto degno di essere incluso fra le bellezze naturali d'insieme, ai sensi della legge 29 giugno 1939, art. 4.

La predetta zona è così delimitata:

il limite a nord è costituito dal rio Bartoli;

il limite a sud è costituito dal rio delle Grane;

il limite a ponente è costituito dalla strada Borgotaro-Bedonia;

il limite a levante è costituito da una linea parallela alla strada provinciale, distante 400 metri dal castello di Compiano, Borgotaro-Bedonia.

Alle ore 12 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Parma, addì 12 gennaio 1962

Il presidente: COCCONI

Il segretario: STANZANI

(4177)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « 2ª Fiera internazionale delle comunicazioni », in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 2ª Fiera internazionale delle comunicazioni », che avrà luogo a Genova dal 30 ottobre al 7 novembre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 giugno 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(4139)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Felitto (Salerno).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6646, in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Felitto (Salerno) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Felitto (Salerno) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, *sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia* Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Felitto (Salerno).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Salerno con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Salerno o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4163)

DECRETO PREFETTIZIO 5 giugno 1965.
Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Ravvisata la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, recante la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Bari, per il triennio 1965-1968, è così composto:

il prefetto, *presidente*;

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale civile e penale di Bari;

l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

Petrucciani col. Nicola, direttore dell'Ospedale militare di Bari;

l'ufficiale sanitario del comune di Bari;

Caforio dott. Luigi, in rappresentanza dell'Associazione nazionale medici condotti;

Marino prof. Vincenzo, direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Picchinenna dott. Domenico, direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Scianatico avv. Giovanni, presidente dell'Ospedale consorziale di Bari;

Losito dott. Luigi Sabino, direttore sanitario dell'Ospedale consorziale di Bari;

D'Agostino prof. Lorenzo, primario medico ospedaliero;

Lattanzio prof. Ruggero, primario chirurgo ospedaliero;

D'Agnelli dott. Antonio, medico-chirurgo;

Chini prof. Virgilio, medico-chirurgo;

De Vicariis dott. Antonio, medico - chirurgo - pediatra;

Del Prete prof. Pasquale, esperto nelle materie giuridiche;

Baldassarre ing. Angelo, esperto in ingegneria sanitaria;

Sassanelli ing. Giuseppe, esperto in ingegneria sanitaria;

Bonomo prof. Vincenzo, rappresentante dell'Ordine dei medici;

Gigante dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

Noja Maria, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

De Ruvo dott. Francesco, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Morelli Rosalia, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali e A.S.V.;

Lucchese dott. Francesco, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Mileto dott. Mario, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Cassetta dott. Michele, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Zecchino Emilio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Bari, addì 5 giugno 1965

Il prefetto: NOVELLO

(4191)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Vista la determinazione in data 12 aprile 1965 relativa ai noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti per il periodo 1° maggio-31 agosto 1965;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° luglio-31 agosto 1965 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in dormitori o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	Lit. 152.000
Plata	» 164.000
Centro America-Sud Pacifico:	
La Guaira	Lit. 150.000
Barranquilla-Cristobal	» 163.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 202.000
Callao-Habana-Acapulco	» 219.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 249.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	Lit. 138.000
Beira	» 145.000
Durban	» 150.000
Capetown	» 154.000
Australia:	
Fremantle	Lit. 267.000
Melbourne-Adelaide	» 274.000
Sydney	» 281.000
Brisbane	» 287.000
Cairns	» 297.000

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure uno solo dei due requisiti di età e di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:	
Brasile	Lit. 145.000
Plata	» 155.000
Centro America-Sud Pacifico:	
La Guaira	Lit. 143.000
Barranquilla-Cristobal	» 154.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 193.000
Callao-Habana-Acapulco	» 209.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 237.000
Sud Africa:	
Mombasa-Zanzibar	Lit. 132.000
Beira	» 136.000
Durban	» 140.000
Capetown	» 145.000
Australia:	
Fremantle	Lit. 245.000
Melbourne-Adelaide	» 253.000
Sydney	» 258.000
Brisbane	» 263.000
Cairns	» 273.000

3. — Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, sino a Cristobal:

a) Lit. 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3.80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

b) Lit. 23.000 25.000 27.000 29.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) Lit. 30.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) Lit. 35.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 21.000 24.000 27.000 30.000 33.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

Lit. 34.000 39.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 21.000 23.500 26.000 28.500 31.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alla lettere *a)* e *b)*;

Lit. 32.000 37.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c)* e *d)*.

4. — Per le navi « Augustus » « Giulio Cesare » « Donizetti » « Verdi » « Rossini » « G. Galilei » « Marconi » « Africa » « Europa » « Federico C. » e « Flavia », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di Lit. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopra specificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, sino a Cristobal:

b) Lit. 31.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3.80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

c) Lit. 33.000 35.000 37.000 39.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

d) Lit. 40.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) Lit. 45.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 31.000 34.000 37.000 40.000 43.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

Lit. 44.000 49.000, rispettimente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alla lettere *d)* ed *e)*.

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 31.000 33.500 36.000 38.500 41.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

Lit. 42.000 - 47.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

5. — Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine speciali intercambiabili che intende declassare.

6. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di Lit. 5000 dagli emigrati destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

La Determinazione in data 12 aprile 1965 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 96 in data 16 aprile 1965 è abrogata.

Roma, addì 11 giugno 1965

Il direttore generale: PLAJA

(4244)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di Alta matematica, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1965, registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 249, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il prof. Giuseppe Scorza, ordinario di analisi matematica nell'Università di Roma, è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale di Alta matematica in Roma, con decorrenza 1° novembre 1964 e sino al 30 aprile 1965.

(4206)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1204-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1204-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Peron & Arzani, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavour n. 33.

(4193)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi del 14 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,81	624,87	624,80	624,75	624,83	624,8150	624,80	624,83	624,85
$ Can.	577,20	577 —	577,15	577,15	576,40	577 —	577,17	577,10	577 —	577 —
Fr. Sv.	144,28	144,19	144,135	144,135	144,10	144,22	144,135	144,25	144,22	144,15
Kr. D.	90,18	90,18	90,22	90,21	90,20	90,19	90,21	90,20	90,19	90,19
Kr. N.	87,33	87,33	87,33	87,35	87,40	87,32	87,365	87,35	87,32	87,32
Kr. Sv.	121,10	121,09	121,05	121,08	121 —	121,05	121,08	121,07	121,05	121,05
Fol.	173,20	173,16	173,15	173,175	173,10	173,18	173,17	173,20	173,18	173,18
Fr. B.	12,59	12,59	12,5910	12,59	12,5875	12,59	12,589	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,51	127,49	127,505	127,45	127,52	127,505	127,52	127,52	127,51
Lst.	1745,20	1745,50	1746,10	1745,75	1745,25	1745,55	1745,75	1745,40	1745,55	1745,70
Dm. occ.	156,25	156,21	156,215	156,235	156,20	156,21	156,22	156,25	156,21	156,25
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,205	24,20375	24,15	24,20	24,2072	24,20	24,20	24,205
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,785	21,88	21,78	21,765	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 14 giugno 1965

Rendita 5 % 1935	103,975
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1965

1 Dollaro USA	624,807
1 Dollaro canadese	577,16
1 Franco svizzero	144,135
1 Corona danese	90,21
1 Corona norvegese	87,357
1 Corona svedese	121,08
1 Fiorino olandese	173,172
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,505
1 Lira sterlina	1745,75
1 Marco germanico	156,227
1 Scellino austriaco	24,205
1 Escudo Port.	21,775

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1965, registro n. 14, foglio n. 214, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 21 dicembre 1963 dal dott. Battista Carlizzi, avverso il mancato accoglimento, da parte del Banco di Napoli, della sua richiesta tendente ad ottenere la riliquidazione dell'indennità aggiuntiva di cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 129 del regolamento del Banco di Napoli.

(4142)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica del decreto ministeriale 3 maggio 1955, concernente lo scioglimento della Società cooperativa di consumo « La Familiare », con sede in Poggio San Vicino (Macerata).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 giugno 1965, è stato modificato il precedente decreto ministeriale 3 maggio 1955, concernente lo scioglimento con liquidatore della Società cooperativa di consumo « La Familiare », con sede in Poggio San Vicino (Macerata), nel senso che la predetta cooperativa deve intendersi sciolta senza nomina di commissario liquidatore, non essendo risultati rapporti da definire.

(4199)

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Idraulici di Castenedolo », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 giugno 1965, il dott. Leoni Leone è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Idraulici di Castenedolo », in sostituzione del dott. Luciano Peloso, dimissionario.

(4200)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 maggio 1965, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 30 maggio al 30 agosto 1965.

(4201)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 maggio 1965, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 30 maggio al 30 agosto 1965.

(4202)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 maggio 1965, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia), sono stati prorogati dal 30 maggio al 30 agosto 1965.

(4203)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 maggio 1965, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati dal 30 maggio al 30 agosto 1965.

(4204)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 maggio 1965, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia), sono stati prorogati dal 30 maggio al 30 agosto 1965.

(4205)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1965, registro n. 18 Finanze, foglio n. 21, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 10 febbraio 1962, dall'archivista del registro dott. Vita Luigi avverso il provvedimento 8 agosto 1961, n. 82260, del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, con il quale è stata respinta la sua richiesta di passaggio nel ruolo aggiunto della carriera di concetto.

(4083)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1965 è stato dichiarato inammissibile, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 gennaio 1965, il ricorso straordinario prodotto in data 15 febbraio 1964 dall'ufficiale idraulico Monti Federico avverso la mancata promozione alla qualifica di primo ufficiale idraulico.

(4118)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona di divieto di caccia e uccellagione di Macerata Feltria (Pesaro e Urbino)

Con decreto ministeriale 8 giugno 1965 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 17 agosto 1959, nella zona di Macerata Feltria (Pesaro e Urbino), dell'estensione di ettari 852, viene rinnovato, limitatamente alla lepre e alla starna, fino al 30 giugno 1968.

(4208)

Rinnovo della zona di divieto di caccia e uccellagione di Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino)

Con decreto ministeriale 8 giugno 1965 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 10 aprile 1959, nella zona di Mercatello sul Metauro (Pesaro e Urbino), dell'estensione di ettari 310 circa, viene rinnovato, limitatamente alla lepre ed alla starna, fino al 30 giugno 1968.

(4209)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a quarantasette posti di ufficiale tecnico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine postelegrafiche (tabella O) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso per esame a quarantasette posti di ufficiale tecnico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine postelegrafiche (tabella O) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a quarantasette posti di ufficiale tecnico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine postelegrafiche (tabella O) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di scuola tecnica a tipo industriale o del diploma di scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958,

n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di trenta giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni trenta agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data — dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale e a quella pratica obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica obbligatoria in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica obbligatoria non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto riportato nella prova pratica obbligatoria.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale e la prova pratica obbligatoria saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti

dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica allo impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di ufficiale tecnico di 3ª classe.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1965
Registro n. 33, *foglio n.* 263. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:
Composizione di cultura generale.

2ª *Prova*: Matematica:
Problemi o quesiti semplici da cui risulti la conoscenza del seguente programma:

a) Le quattro operazioni con numeri interi, decimali e frazionari - Potenze - Proporzioni - Calcoli percentuali - Radice quadrata.

b) Operazioni sui numeri relativi, calcolo letterale. Equazioni di primo grado ad una incognita.

c) Rette, semirette, segmenti ed angoli, poligoni e loro proprietà con particolare riguardo ai triangoli. Circonferenza e cerchio. Teorema di Pitagora. Misure della superficie, delle figure poligonali e del cerchio. Misure della superficie e dei volumi del parallelepipedo, prisma, cilindro, cono e sfera.

PROVA PRATICA

Schizzo dal vero, in scala e lavorazione al banco di un pezzo meccanico semplice di cui si dà il campione.

PROVA ORALE

Oltre la materia oggetto della seconda prova scritta:

a) Elementi di tecnologia meccanica: Metalli, leghe, trattamenti termici, saldature, principali macchine utensili.

b) Elementi di elettrologia: Tensioni e correnti continue - Resistenza - Legge di Ohm - Condensatori - Correnti alternate - Elettromagnetismo.

c) Elementi di contabilità generale dello Stato (limitatamente ai cap. V, VI, VII Titolo II della legge 18 novembre 1923, n. 2440).

d) Diritti, doveri incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da lire 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia n. 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . n. ., chiede di essere ammesso al concorso per esame a numero quarantasette posti di ufficiale *tecnico di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva* degli operatori delle officine postelegrafiche (tabella O) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1);

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3683)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rinvio della data di svolgimento delle prove pratiche del concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di vice perito chimico in prova, indetto con decreto ministeriale 7 settembre 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli, a quattro posti di vice perito chimico in prova;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1965, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte e pratiche del concorso suddetto;

Ritenuta la necessità di rinviare la data di svolgimento delle prove pratiche del concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove pratiche del concorso, per esami e per titoli, a quattro posti *di vice perito chimico in prova, indetto con decreto ministeriale* 7 settembre 1964, avranno luogo presso l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Roma (piazzale delle Scienze) nei giorni 23 e 24 giugno 1965, alle ore 8,30, anzichè nei giorni 18 e 19 stesso mese.

Roma, addì 10 giugno 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(4237)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel concorso per esami a quattordici posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1964 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1964, n. 611(11)P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1964, registro n. 96, foglio n. 23, con cui è stata approvata la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a quattordici posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1962, n. 437(11)P.I.a.3.

(4234)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.